

BALDI & PARTNERS *News*

Notiziario settimanale

N. 1-2020 - Venerdì 10 gennaio 2020

In questo numero:

- **IIDD: termini di prescrizione per l'accertamento**
- **IVA: novità per le dichiarazioni d'intento 2020**
- **IVA: non imponibilità per le cessioni a viaggiatori extra-UE**
- **Applicazione diretta delle convenzioni spesso oggetto di lite con l'agenzia delle entrate se i documenti sono prodotti dopo il pagamento**

LEGAL

- **Alienabilità coattiva dell'immobile ex art. 2932 c.c. non bloccata dalla parziale difformità della concessione edilizia**

IIDD: TERMINI DI PRESCRIZIONE PER L'ACCERTAMENTO

Col 31 dicembre scorso, sono **decorsi i termini d'accertamento** (da parte dell'Agenzia delle Entrate) per i **redditi (e IVA) 2014**, le cui dichiarazioni sono state **presentate** nel corso dell'anno **2015** (UNICO 2015). In caso di omessa dichiarazione, i termini di accertamento si prescriveranno con la fine del 2020. A partire dalle **dichiarazioni presentate nel corso del 2017** (redditi ed IVA 2016), per effetto della Legge n. 208/2015, i termini di accertamento sono fissati alla fine del **quinto anno successivo a quello di presentazione** (settimo anno successivo, in caso di omessa dichiarazione). Vi sono tuttavia cause di proroga o riduzione dei termini. Sino all'anno 2015 (UNICO 2016), i **termini** possono essere **raddoppiati** quando sia stata presentata **denuncia** per uno dei **reati** previsti dal D. Lgs. n. 74/2000. I termini sono inoltre **raddoppiati** se il contribuente ha detenuto **possedimenti in paradisi fiscali** senza indicarli nel quadro RW. Per determinate categorie di contribuenti, di cui al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 9.6.2015 n. 78324, se sussiste una situazione di **congruità e coerenza** con gli **studi di settore**, i termini sono **ridotti di un anno**.

IVA: NOVITA' PER LE DICHIARAZIONI D'INTENTO 2020

Come noto, da quest'anno, l'esportatore abituale **non avrà più l'obbligo di consegnare la dichiarazione d'intento** al fornitore (unitamente alla copia della ricevuta di trasmissione telematica), al fine di acquistare beni e servizi senza applicazione dell'IVA, ai sensi art. 8, lett. c-, del D.P.R. n. 633/1972. Colui che intende avvalersi di quest'ultima norma dovrà **limitarsi a trasmettere** (con **mezzi informali**, ad esempio *e-mail*) **al fornitore la ricevuta telematica** di trasmissione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate. Il **fornitore** sarà tenuto al **riscontro telematico**, col quale **verificare che l'esportatore abbia correttamente comunicato all'Agenzia** di volersi avvalere della facoltà di acquistare in sospensione IVA. In caso di **omesso adempimento**, per il fornitore è prevista una **sanzione dal 100% al 200% dell'imposta non applicata** (anziché la sanzione fissa da 250 a 2.000 euro, prevista dalla precedente procedura). Nelle **fatture emesse** o nelle dichiarazioni doganali saranno **indicati gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento da parte dell'Agenzia delle Entrate**. Sono ovviamente **soppressi** gli adempimenti relativi all'**emissione** ed alla **registrazione delle dichiarazioni d'intento**. Le modalità operative delle nuove procedure saranno meglio precisate dall'Agenzia in una prossima circolare.

IVA: NON IMPONIBILITA' PER LE CESSIONI A VIAGGIATORI EXTRA UE

Le cessioni dei beni da trasportarsi nei bagagli personali da parte dei **viaggiatori residenti in Paesi extra UE** sono **non imponibili IVA**, ai sensi dell'art. **38-quater** del D.P.R. n. 633/1972, se l'importo della fattura (o di ogni fattura) è **superiore a 154,94 euro**, IVA compresa (il valore del singolo bene può essere inferiore alla predetta soglia). Le **condizioni** per applicare lo sgravio sono le seguenti: - l'**acquirente** deve essere **sogetto privato** (consumatore finale), residente o domiciliato in un Paese extracomunitario; - il **venditore** dei beni deve qualificarsi quale **commerciante al dettaglio**, oppure operatore economico che si rivolge direttamente al consumatore finale; - l'**uscita** dei beni dal **territorio comunitario** deve essere comprovata dal **visto uscire**, apposto sulla fattura dalla dogana di uscita **entro 3 mesi** dalla data di effettuazione dell'operazione, con **restituzione della fattura del rivenditore** entro il quarto mese dalla vendita; - i beni devono appartenere a **determinate categorie merceologiche**. Le modalità operative sono **in alternativa**: - emissione di fattura **senza imposta**; in tal caso la fattura vistata dalla dogana deve essere restituita al fornitore entro un mese dall'uscita dei beni dal territorio comunitario (in caso contrario il cedente deve versare l'imposta); - emissione della fattura **con l'imposta**; in tal caso l'acquirente otterrà il rimborso dell'IVA previa restituzione la fattura (vistata dalla dogana) entro un mese dall'uscita dal territorio doganale. Il cedente emetterà apposita **nota di variazione**. Il rimborso può avvenire anche a cura di **intermediari autorizzati** (situati negli aeroporti presso i punti *tax free*). Le **prestazioni di servizi non possono beneficiare** dell'agevolazione in parola.

APPLICAZIONE DIRETTA DELLE CONVENZIONI SPESSO OGGETTO DI LITE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE SE I DOCUMENTI SONO PRODOTTI DOPO IL PAGAMENTO

Nell'ambito dei pagamenti transnazionali (ad esempio di dividendi, interessi o royalty), quando la controparte non residente è nota - ad esempio perché appartenente al medesimo gruppo - è prassi diffusa che il soggetto pagatore residente applichi l'aliquota convenzionale ridotta all'atto del pagamento dei redditi di fonte italiana, senza acquisire preventivamente la

certificazione di residenza rilasciata dall'Amministrazione estera. Tale comportamento è stato frequentemente oggetto di lite con l'Amministrazione Finanziaria italiana. L'obbligo di acquisizione preventiva della suddetta certificazione di residenza – ossia di raccolta prima che avvenga il pagamento - è espressamente prevista esclusivamente dalle direttive comunitarie c.d. "Madre Figlia" (in materia di dividendi) e "Interessi e canoni", mentre non ve n'è menzione nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni. La giurisprudenza, sia nazionale che internazionale, ha una posizione orientata alla tutela del contribuente, per cui la documentazione atta a comprovare l'effettivo possesso dei requisiti contenuti nelle Convenzioni - tra cui appunto la certificazione di residenza della controparte estera - può essere acquisita anche successivamente all'avvenuto pagamento.

Ad esempio, una società controllata italiana può corrispondere dividendi alla propria casa madre statunitense applicando la ritenuta convenzionale del 5% - in luogo della ritenuta "ordinaria" del 26% - e acquisire la certificazione di residenza della controllante successivamente al pagamento, confidando nella sussistenza di tutti i requisiti del caso per beneficiario dell'aliquota ridotta ai sensi dell'art. 9 della Convenzione Italia - USA. Più genericamente, se è stato effettuato un pagamento transazionale di redditi di fonte italiana nel 2019 in assenza della certificazione di residenza del percipiente, risulta ammissibile la "regolarizzazione" acquisendo dall'Autorità fiscale estera la certificazione nel corso 2020, a condizione che la stessa attesti che il beneficiario estero del pagamento aveva residenza fiscale nel periodo d'imposta 2019. Occorre pertanto accertarsi che la certificazione prodotta (tardivamente) dall'Amministrazione fiscale estera attesti la residenza a valere sul periodo di imposta precedente. In questi casi, è comunque necessario che la certificazione sia prodotta entro il termine per l'invio del modello 770. Da ultimo, per mera completezza di analisi, si ricorda che l'attestazione di residenza fiscale è solo uno dei requisiti che vanno certificati al fine di beneficiare delle riduzioni di aliquota previste dalle Direttive UE o dalle Convenzioni: il soggetto pagatore italiano dovrà aver cura di acquisire anche l'ulteriore documentazione prevista, quale ad esempio l'attestazione del percipiente estero di essere il beneficiario effettivo dei redditi o di non disporre di stabile organizzazione in Italia.

LEGAL

ALIENABILITÀ COATTIVA DELL'IMMOBILE EX ART. 2932 C.C. NON BLOCCATA DALLA PARZIALE DIFFORMITÀ DELLA CONCESSIONE EDILIZIA

Qualora l'immobile sia munito di regolare concessione e di permesso di abitabilità, **il giudice può pronunciare sentenza costitutiva del trasferimento di proprietà anche in presenza di vizi di regolarità urbanistica che non oltrepassino la soglia della parziale difformità rispetto alla concessione.** È quanto statuito dalla Corte di Cassazione, II^a sez. Civile, con **sentenza n. 32225/19**, in accoglimento della domanda proposta dal promissario acquirente di un impianto sportivo. Quest'ultimo aveva convenuto in giudizio il promittente venditore, inadempiente al contratto preliminare di vendita, ottenendo dal Giudice di prime cure adito una sentenza produttiva degli effetti dell'accordo definitivo non concluso. La decisione veniva tuttavia riformata dalla competente Corte d'Appello. Quest'ultima, in accoglimento del gravame proposto dal promittente venditore, escludeva la possibilità di emissione di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. in mancanza di regolare concessione edilizia relativa a una tettoia dell'immobile, posto che la presenza di abusi edilizi avrebbe impedito la commercializzazione del bene. **La decisione è stata tuttavia nuovamente riformata dalla Corte di Cassazione**, la quale, considerata la **tenuità della difformità riscontrata** nel caso di specie, **ha rilevato l'insussistenza di preclusioni all'emanazione della sentenza costitutiva**, posto che il **corrispondente negozio di trasferimento - non conclusosi per rifiuto del promittente venditore - non sarebbe stato affetto da nullità per le ragioni di cui sopra.** Accolto, pertanto, il ricorso, cassata la sentenza e rinviata la causa a diversa sezione della competente Corte d'Appello per nuovo vaglio.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	09/01/20	31/12/19	31/12/18	CAMBI	09/01/20	31/12/19	31/12/18	SPREAD	09/01/20	31/12/19	31/12/18
3 mesi	(0,39)	(0,38)	(0,31)	Euro - Usd	1,11	1,23	1,15	Btp vs BUND 10 years	158,6	158,8	246,9
6 mesi	(0,33)	(0,32)	(0,24)	Euro - yen	121,54	121,9	125,9				
1 anno	(0,25)	(0,25)	(0,12)								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.